

CAMERA DEI DEPUTATI N. 369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SOSPIRI**

Disposizioni per l'utilizzazione di materiali contenenti amianto, sottoposti a trattamenti di vetrificazione, ceramizzazione o a modifica della matrice cristallina, come inerti per ripristini ambientali

Presentata il 31 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti ossia il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, prevede che i rifiuti pericolosi contenenti amianto, indicati come RCA, possano essere avviati tal quali in discariche di categoria di tipo 2C o in impianti di stoccaggio per il trattamento con successivo smaltimento di discarica. Se ne deduce che l'amianto sotto forma di fibra libera, in fiocchi, in corda, ancorché trattato anche con tecnologie che ne modificano la struttura chimica (vetrificazione, ceramizzazione, eccetera) rendendo le fi-

bre diverse, meno inalabili, non più pericolose, in nessun caso può essere riciclato quale materiale inerte in edilizia o per rilevati stradali. Lo smaltimento obbligatorio dell'amianto tal quale o di quello trattato ha creato finora situazioni di monopolio sul mercato nazionale, facendo conseguentemente lievitare i costi associati allo smaltimento stesso. La presente proposta di legge considera la possibilità di utilizzare l'amianto trattato quale materiale inerte per operazioni di ripristino ambientale o per usi edili purché, a seguito dei trattamenti, ne venga certificata la non pericolosità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica ai rifiuti contenenti amianto (RCA) e classificati quali rifiuti pericolosi secondo i codici CER 06 07 01 e 17 06 01, previsti dall'allegato E annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

ART. 2.

(Obbligo dei trattamenti).

1. Al fine del loro riutilizzo e riciclo come materiali inerti i RCA devono essere obbligatoriamente sottoposti a trattamenti ad alta temperatura che ne modifichino totalmente la struttura cristallina rendendo le fibre non più pericolose né inalabili.

ART. 3.

(Tipologie di trattamento).

1. Ai fini dei trattamenti di cui all'articolo 2 sono considerate valide le tecnologie in grado di operare ad alte temperature trasformando la matrice amianto in materiali ceramici o vetrificati.

ART. 4.

(Autorizzazione all'utilizzo dei materiali di amianto trattato).

1. L'utilizzo delle tecnologie di cui all'articolo 3 deve essere autorizzato dalla regione, previa presentazione di idonea

documentazione tecnico-sperimentale da parte del soggetto che intende farvi ricorso attestante la non pericolosità del materiale trattato.

ART. 5.

(Modifiche normative).

1. Il Ministro dell'ambiente provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare, con proprio decreto, le opportune modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, al fine di conformarlo alle disposizioni della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003500